

“REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI ALLIETAMENTO, DI TRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO”

Il presente Regolamento, emanato in base all’art. 117, comma 6 della Costituzione, integra la disciplina emanata in attuazione della Legge 18 marzo 1968, n. 337 in materia di spettacolo viaggiante nell’ambito del territorio del comune di Aviano.

Il Regolamento è adottato in esecuzione e attuazione degli articoli 69 e 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e del DM 18 maggio 2007.

Art. 1

1. I fini del presente Regolamento, si intende:
 - a) per “professionista abilitato”, in base alla definizione fornita dall’articolo 1 comma 6 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 febbraio 2007: il soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali, non incardinato nell’azienda del gestore.
 - b) per “tecnico abilitato”, in base alla definizione fornita dall’articolo 1 comma 6 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 febbraio 2007: il soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali.
 - c) per “tecnico abilitato” sulla conformità dell’impianto elettrico di alimentazione dell’attività, il tecnico in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 della Legge 5 marzo 1990, n. 46 ‘Norme per la sicurezza degli impianti.’

Art. 2

1) l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante è soggetta all’autorizzazione di cui all’art. 69 Tulpas rilasciata dal Responsabile del Settore del Comune di residenza o dove l’azienda ha sede legale nel caso di società. L’autorizzazione non deve riportare il numero e la tipologia delle attrazioni in disponibilità dell’impresa. Il titolo legittima l’esercizio dell’attività, e non ha alcuna attinenza con le specifiche attrazioni o attività di cui l’impresa ha la proprietà o il possesso.

2) Al gestore che, ai sensi del DM 18 maggio 2007, richiede al Comune la registrazione dell’attività, è rilasciata autorizzazione ai sensi dell’articolo 69 per l’attrazione oggetto della richiesta di registrazione.

3) Ai sensi dell’articolo 4 comma 10 del DM 18 maggio 2007, il passaggio di proprietà dell’attrazione comporta la variazione dell’intestazione dell’autorizzazione, della registrazione e l’assegnazione del codice.

4) Il passaggio di proprietà dell’attrazione è comprovato da scrittura privata registrata.

5) L’esercizio materiale dell’attività, mediante attrazione registrata e per la quale è stata rilasciata autorizzazione ai sensi dell’articolo 69 Tulpas, non è soggetto ad altre autorizzazioni ma solo alla concessione di suolo pubblico.

6) Eventuali prescrizioni all’esercizio dell’attività o all’utilizzo dell’attrazione, fanno riferimento, in base all’articolo 9 del Tulpas, all’autorizzazione per l’esercizio dell’attività rilasciata dal Comune di residenza o dove ha sede l’azienda.

Art. 3

1. La domanda per la registrazione, l’assegnazione del codice e la relativa autorizzazione in base all’articolo 69 Tulpas, è presentata utilizzando la modulistica disponibile presso gli uffici competenti o nel sito informatico del Comune.

2. Nella domanda sono dichiarati:
 - a) la ragione sociale, i dati anagrafici ed il codice fiscale della persona richiedente l'autorizzazione;
 - b) la propria posizione riguardante i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 11 del Tulp;;
 - c) di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di cui all'articolo 12 del Tulp;;
 - d) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione;
 - e) nominativo dell'eventuale conduttore;
3. Alla domanda è allegata la documentazione di cui al DM 18 maggio 2007.

Art. 4

1. Il gestore che ha ottenuto la registrazione, l'assegnazione del codice identificativo e l'autorizzazione di cui all'articolo 69 Tulp, è autorizzato all'esercizio dell'attività anche se l'attrazione non è ancora iscritta al registro di cui all'articolo 4 della Legge 337 del 1968.
2. Se l'attrazione è inserita in area delimitata, anche senza transenne, dove sono collocate altre quattro medie o grandi attrazioni appartenenti all'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 337 del 1968, è effettuata verifica di agibilità ai sensi dell'articolo 80 Tulp.
3. Nel caso di cui al comma 2, è nominato un referente ai fini degli adempimenti connessi alla verifica dell'agibilità.

Art. 5

1. L'esercizio dell'attività di trattenimento mediante installazione di singole piccole attrezzature iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968 n. 337, è consentito anche al di fuori delle aree appositamente individuate dalla Giunta ai sensi dell'articolo 9 della medesima Legge.
2. Nel caso in cui l'installazione delle attrezzature è disposta direttamente dal titolare dell'esercizio pubblico commerciale, l'attrazione è considerata allietamento.
3. L'imprenditore presenta, prima dell'installazione dell'attrazione, una dichiarazione nella quale sono indicati:
 - a) gli estremi del codice identificativo rilasciato dal comune che ha effettuato la registrazione;
 - b) il periodo ed il luogo dell'installazione;
4. Ogni eventuale modifica del parco attrezzature collocate nel territorio del Comune è comunicata al Responsabile del Settore.

Art. 6

1. Gli oneri relativi alla fornitura della targa metallica da apporre sull'attrazione sono a carico del gestore.
2. In assenza di un telefono fisso nell'area interessata il gestore assicura il servizio di telefonia mobile.

Art. 7

1. Rimangono ferme, in materia di trattenimenti, le sanzioni già previste dalle vigenti disposizioni.
2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di limitazione all'orario di svolgimento dell'attività di allietamento e delle eventuali disposizioni impartite dagli uffici ai sensi del presente Regolamento, comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 1.000,00 ai sensi della L. 689/81.
3. Qualora sia accertato l'abuso nell'esercizio dell'attività, si procede in base all'articolo 10 del Tulp. Potranno essere disposti la sospensione o il divieto di prosecuzione nell'attività.